

Decreto del Commissario ad acta
(delibera del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

OGGETTO: Approvazione dello schema-tipo di Accordo convenzionale tra l'Università, la Struttura assistenziale pubblica indicata anche come "Azienda sanitaria pubblica" e l'Azienda di riferimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del D. Lgs. n. 517/1999 e s.m.i.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTI:

- la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 concernente "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";
- legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, che approva lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e s.m.i.;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale." e s.m.i.;

VISTE:

- la deliberazione di Giunta Regionale 12 febbraio 2007 n. 66 "Approvazione del "Piano di Rientro" per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004";
- la deliberazione di Giunta Regionale 6 marzo 2007 n. 149 "Preso d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del "Piano di Rientro";
- la legge statale 23 dicembre 2009, n. 191 ed, in particolare, l'articolo 2, comma 88, che prevede il mantenimento della gestione commissariale per la prosecuzione del Piano di Rientro, secondo Programmi Operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad acta;

DATO ATTO che, con la deliberazione del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2018, il Presidente Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario *ad acta* per l'attuazione del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del Servizio Sanitario Regionale secondo i programmi operativi di cui al citato articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 271 del 05.06.2018, con cui è stato conferito al Dott. Renato Botti, soggetto esterno all'amministrazione regionale, l'incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G14565 del 14/11/2018 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area "Coordinamento Contenzioso, Affari Legali e Generali", alla Dott.ssa Pamela Maddaloni;

VISTA la determinazione del 2 ottobre 2018, n. G12275 "Riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria - Recepimento della Direttiva del Segretario Generale del 3 agosto 2018, prot. n. 484710, come modificata dalla Direttiva del 27 settembre 2018, n. 590257", come modificata dalle determinazioni n. G12533 del 5 ottobre 2018, n. G13374 del 23 ottobre 2018, n. G13543 del 25 ottobre 2018 e n. G02874 del 14 marzo 2019, con la quale è stato definito l'assetto organizzativo della

Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria e approvate le declaratorie delle competenze delle Aree e degli Uffici;

VISTI:

- la Legge 27 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni, concernente Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. concernente: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni”;
- il Decreto del Ministro della Sanità e del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 31 luglio 1997 recante “Linee guida per la stipula dei protocolli d’intesa università-regioni”;
- il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 e s.m.i. concernente “Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell’articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419”;
- il DPCM 24 maggio 2001, recante: “Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517”;
- la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 concernente “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

CONSIDERATO che, come previsto all’articolo 2 comma 1 del D. Lgs n. 517/99 e s.m.i, *“La collaborazione fra Servizio sanitario nazionale e università, si realizza, salvo quanto previsto ai commi 4, ultimo periodo, e 5, attraverso aziende ospedaliero-universitarie, aventi autonoma personalità giuridica, le quali perseguono l’finalità di cui al presente articolo”;*

CONSIDERATO che l’articolo 2, comma 4, del D. Lgs n. 517/99 e s.m.i. prevede che: *“Per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca dell’università di cui all’articolo 1, la regione e l’università individuano, in conformità alle scelte definite dal Piano sanitario regionale, l’azienda di riferimento di cui ai commi 1 e 2. Tali aziende sono caratterizzate da unitarietà strutturale e logistica. Qualora nell’azienda di riferimento non siano indispensabili specifiche strutture assistenziali essenziali per l’attività didattica l’università concorda con la regione, nell’ambito dei protocolli d’intesa, l’utilizzazione di altre strutture pubbliche”;*

CONSIDERATO, altresì, che l’articolo 8, comma 8, del D.Lgs n. 517/99 e s.m.i. dispone che: *“Le disposizioni del presente decreto concernenti il personale universitario si applicano a tutto il personale universitario in servizio presso le aziende ed i presidi di cui all’articolo 2 ivi compresi gli attuali policlinici a gestione diretta, le aziende ospedaliere in cui insiste la prevalenza del biennio clinico delle facoltà di medicina, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché al personale universitario comunque in servizio presso altri istituti e strutture pubbliche o private che erogano assistenza”;*

TENUTO CONTO che il D.P.C.M. 24 maggio 2001 prevede:

- all’articolo 2, comma 2, che: *“I protocolli d’intesa stipulati tra la regione o la provincia autonoma e le università indicano i criteri e le modalità attraverso i quali le aziende ospedaliero-universitarie, nonché le altre strutture pubbliche o private,*

individuare secondo la disciplina in essi prevista, assicurano lo svolgimento dell'attività assistenziale necessaria per l'assolvimento dei compiti istituzionali delle università in coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca, prevedendo, nella propria organizzazione, attività, strutture semplici, strutture complesse e programmi di cui all'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 517 del 1999, che soddisfino le esigenze inerenti ai settori scientifico-disciplinari del corso di laurea in medicina e chirurgia, salvo quanto previsto all'art. 7 e nell'osservanza di quanto disposto dall'art. 3”;

- all'articolo 3, comma 2, che: *“Nel protocollo d'intesa deve essere inoltre previsto: a) l'impegno delle aziende, delle università e delle altre strutture pubbliche e private accreditate individuate nei protocolli d'intesa, a procedere al progressivo adeguamento della dotazione di posti letto agli standard indicati nel piano sanitario regionale e nei piani attuativi locali, secondo le modalità e nei tempi ivi previsti, compatibilmente con il mantenimento delle strutture definite in base ai parametri di cui al comma 1.”;*
- all'articolo 4, in particolare:
 - comma 4, che: *“Le strutture assistenziali complesse sono individuate: a) nell'azienda ospedaliero-universitaria; b) in aziende unità sanitarie locali, in altre strutture pubbliche o in istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché in aziende unità sanitarie locali per quanto concerne le attività di prevenzione e quelle sanitarie svolte in ambito distrettuale; c) in strutture sanitarie private accreditate”;*
 - all'articolo 7, comma 1, che: *“I protocolli d'intesa disciplinano inoltre:.....b) le modalità di espletamento, in collaborazione con l'università, delle attività formative presso le aziende ospedaliero-universitarie, le altre strutture del servizio sanitario nazionale e le istituzioni private accreditate, dei corsi di diploma e di laurea delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1999 e successive modificazioni”;*

DATO ATTO che con il DCA n. U00208/16 si è preso atto del Protocollo d'Intesa tra la Regione Lazio e l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” per il triennio 2016-2018 stipulato in data 10 febbraio 2016, così come osservato dai Ministeri affiancanti Salute ed Economia e Finanze, unitamente agli Allegati 1 e 2 che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che l'articolo 2, comma 2, del Protocollo d'Intesa prevede che la completa integrazione tra l'attività didattica e di ricerca delle Facoltà di Medicina dell'Università La Sapienza e l'attività assistenziale si realizza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 2 del D. Lgs n. 517/99 e s.m.i., mediante le seguenti Aziende ospedaliero-universitarie, dotate di autonoma personalità giuridica di diritto pubblico:

- a) Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I (sede del Polo didattico che organizza 5 Corsi di Laurea specialistica in Medicina e Chirurgia ed il Corso di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria, nonché i corsi di Laurea per le professioni sanitarie e per le Scuole di Specializzazione di area medico-sanitaria della Facoltà di Medicina e Odontoiatria e di Farmacia e Medicina, quest'ultima esclusivamente per i percorsi didattico-scientifici per i quali risulta inscindibilmente funzionale l'attività assistenziale);
- b) Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant'Andrea (sede del Polo didattico della Facoltà di Medicina e Psicologia dell'Università, che organizza un Corso di Laurea specialistica in Medicina e Chirurgia, nonché i Corsi di Laurea per le professioni sanitarie e per le

Scuole di Specializzazione di area medico-sanitaria esclusivamente per i percorsi didattico-scientifici della predetta Facoltà per i quali risulta inscindibilmente funzionale l'attività assistenziale);

CONSIDERATO, pertanto, che le suddette Aziende costituiscono le Aziende di riferimento dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca delle Facoltà di Medicina e che, quindi, le stesse sono qualificate aziende di più elevata complessità e, se sussistono le condizioni, sono individuate come Hub nelle reti di specialità, come da programmazione regionale;

TENUTO CONTO che l'articolo 2, comma 4, del Protocollo d'Intesa prevede che: *“Con il presente atto sono confermati i rapporti convenzionali in essere, indicati nell'allegato elenco (all. 2), per i quali Regione e Università hanno già concluso apposita attività ricognitiva al fine di verificarne i contenuti, le modalità di attuazione e la compatibilità con le esigenze di programmazione regionale. La presenza di personale universitario non è in alcun modo idonea a generare maggiori costi sulle attività assistenziali, sicché la struttura non potrà vantare alcun diritto alla corresponsione della percentuale variabile dei costi assistenziali o comunque della maggiorazione tariffaria. Per le ulteriori convenzioni con altre istituzioni (Aziende Sanitarie, Ospedaliere, IRCSS, strutture private accreditate, comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, commi 4 e 5 del d. lgs. 517/1999) è necessario il nulla osta della Regione. Le parti si danno atto che la stipula di tali convenzioni dovrà essere autorizzata dalla Regione, previa visione della bozza di accordo, e che le stesse costituiranno aggiornamento del presente protocollo. Le stesse norme, in quanto compatibili, si applicano a tutte le strutture convenzionate secondo i principi e le procedure di cui al presente articolo. L'Università si impegna a fornire, entro 90 giorni dalla stipula del presente Protocollo d'intesa, a scopo ricognitivo, l'elenco completo delle presenze presso strutture private accreditate, classificate nonché presso IRCCS privati.”;*

CONSIDERATO che per le ulteriori eventuali convenzioni da stipulare occorre il nulla osta regionale e che le stesse, una volta autorizzate, costituiranno aggiornamento del vigente Protocollo d'Intesa;

DATO ATTO che con il DCA n. U00501/17 si è preso atto del Protocollo d'Intesa tra la d'Intesa tra la Regione Lazio e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" per il triennio 2016-2018 sottoscritto in data 24.11.2017, unitamente all'Allegato A che ne costituisce parte integrante e sostanziale, come modificato a seguito del parere dei Ministeri affiancanti Salute ed Economia e Finanze di cui al verbale del Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza del 28 settembre 2017;

TENUTO CONTO che l'articolo 2, comma 4, del predetto Protocollo d'Intesa prevede che: *“Con il presente atto sono confermati i rapporti convenzionali in essere con le strutture di cui all'elenco allegato (Allegato A), per i quali Regione e Università si impegnano a concludere, entro 60 giorni dalla pubblicazione in B.U.R.L. del presente Protocollo, apposita attività ricognitiva al fine di verificarne i contenuti, le modalità di attuazione e la compatibilità con le esigenze di programmazione regionale, onde confermarne o meno l'opportunità di prosecuzione. Per le ulteriori convenzioni con altre istituzioni (Aziende Sanitarie, Ospedaliere, IRCSS, strutture private accreditate, comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, commi 4 e 5, del D. Lgs. 517/1999 e ss.mm.ii) è necessario il nulla osta della Regione. Le parti si danno reciprocamente atto che tali convenzioni dovranno essere stipulate dall'Università, dalla Fondazione e dalle predette istituzioni ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 517/99, previa visione e autorizzazione della Regione. Le stesse costituiranno*

aggiornamento del presente Protocollo. L'Università si impegna a fornire, entro 45 giorni dalla stipula del presente Protocollo d'Intesa, a scopo ricognitivo, l'elenco completo di tutte le convenzioni in essere con le strutture erogatrici pubbliche e private.”;

DATO ATTO che la ricognizione dei rapporti convenzionali in essere con strutture esterne al Policlinico Tor Vergata si è conclusa con la nota prot.n. 0495286 del 27.06.2019 e che le stesse possono essere sottoscritte utilizzando lo schema quivi disciplinato per i rapporti con le Aziende sanitarie pubbliche e secondo lo schema di cui al DCA U00066/2018 per i rapporti con le Strutture private accreditate;

CONSIDERATO che per le ulteriori eventuali convenzioni da stipulare occorre il nulla osta regionale e che le stesse, una volta autorizzate, costituiranno aggiornamento del vigente Protocollo d'Intesa;

DATO ATTO che:

- con l'Università Cattolica del Sacro Cuore è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa in data 30 settembre 2014 e ratificato con DCA 339 del 21 ottobre 2014;
- con l'Università Campus Bio Medico di Roma il Protocollo d'Intesa è stato sottoscritto in data 28 ottobre 2014 e recepito dal DCA U00378 del 12.11.2014; lo stesso, pertanto, è vigente in quanto rinnovato;
- con l'Università Unicamillus d'Intesa è stato sottoscritto in data 28 gennaio 2019 e recepito dal DCA U00066 del 22.02.2019;

CONSIDERATO che per le ulteriori eventuali convenzioni non previste dal Protocollo e da stipulare, occorre il nulla osta regionale e che le stesse, una volta autorizzate, costituiranno aggiornamento del vigente Protocollo d'Intesa;

RITENUTO NECESSARIO che le convenzioni da stipulare ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del D. Lgs n. 517/99 tra le Università, le Aziende di riferimento e le Aziende sanitarie pubbliche rechino una disciplina uniforme in tutto il territorio regionale;

ATTESO che gli uffici competenti della Direzione Salute e Integrazione sociosanitaria sono stati incaricati di predisporre uno schema-tipo di convenzione;

DATO ATTO che è stato elaborato uno schema-tipo di convenzione costituito da 14 articoli, che, tra l'altro, disciplinano:

- contenuti ed oggetto dell'Accordo;
- obblighi dell'Università;
- obblighi dell'Azienda sanitaria pubblica;
- trattamento giuridico del personale universitario;
- trattamento economico del personale universitario ed i rapporti di provvista tra Università e Azienda sanitaria pubblica;
- attività intramoenia;
- funzioni di direzione sanitaria;
- attività di formazione con particolare riferimento alle scuole di specializzazione;
- sicurezza sul lavoro;
- copertura assicurativa;
- controversie e regime di responsabilità;

CONSIDERATO che, unitamente allo schema-tipo di accordo convenzionale, sono stati elaborati i seguenti due documenti allo stesso allegati:

- schema-tipo recante Elenco strutture/percorsi a direzione assistenziale/partecipazione assistenziale universitaria messe a disposizione dall'Azienda sanitaria pubblica e

inscindibilmente correlate ai percorsi formativi dell'Università" (Allegato A), da modulare in relazione agli specifici assetti e previsioni del Protocollo d'intesa;

- schema-tipo recante Elenco strutture a direzione assistenziale dell'Azienda sanitaria pubblica messe a disposizione dell'Università per supporto ai percorsi formativi universitari (Allegato B), da riportare solo nel caso in cui siano previste anche dette strutture a direzione assistenziale ospedaliera;

RITENUTO OPPORTUNO, quindi, approvare lo schema-tipo di accordo convenzionale tra le Università, l'Azienda di riferimento e le Aziende sanitarie pubbliche ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del D.Lgs n. 517/99 e s.m.i. - costituito da 14 articoli - (Allegato 1), unitamente allo schema-tipo recante Elenco strutture/percorsi a direzione assistenziale/partecipazione assistenziale universitaria messe a disposizione dall'Azienda sanitaria pubblica e inscindibilmente correlate ai percorsi formativi dell'Università (Allegato A), da modulare in relazione agli specifici assetti e previsioni del Protocollo d'intesa relativi alle strutture esterne, ed allo schema-tipo recante Elenco strutture a direzione dell'Azienda sanitaria pubblica messe a disposizione dell'Università per supporto ai percorsi formativi universitari (Allegato B), da riportare solo nel caso in cui siano previste anche dette strutture a direzione assistenziale ospedaliera, acclusi al presente decreto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

RITENUTO OPPORTUNO, altresì, prevedere che le convenzioni stipulate con le strutture private accreditate ai sensi del DCA U00066/2018 siano integrate nelle premesse con il seguente periodo, parimenti previsto nello schema quivi approvato:

“DATO ATTO che la presenza di personale universitario non è in alcun modo idonea a generare maggiori costi sulle attività assistenziali, sicché l'Azienda sanitaria pubblica non potrà vantare alcun diritto alla corresponsione della percentuale variabile dei costi assistenziali o comunque della maggiorazione tariffaria prevista per l'Azienda di riferimento, ai sensi della disciplina vigente”;

DECRETA

per i motivi espressi in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare lo schema-tipo di accordo convenzionale tra le Università, l'Azienda di riferimento e le Aziende sanitarie pubbliche, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del D.Lgs n. 517/99 e s.m.i. - costituito da 14 articoli - (Allegato 1), unitamente allo schema-tipo recante Elenco strutture/percorsi a direzione assistenziale/partecipazione assistenziale universitaria messe a disposizione dall'Azienda sanitaria pubblica e inscindibilmente correlate ai percorsi formativi dell'Università (Allegato A), da modulare in relazione agli specifici assetti e previsioni del Protocollo d'intesa relativi alle strutture esterne, ed allo schema-tipo recante Elenco strutture a direzione dell'Azienda sanitaria pubblica messe a disposizione dell'Università per supporto ai percorsi formativi universitari (Allegato B) da riportare solo nel caso in cui siano previste anche dette strutture a direzione assistenziale ospedaliera, acclusi al presente decreto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
- prevedere che le convenzioni stipulate con le strutture private accreditate ai sensi del DCA U00066/2018 siano integrate nelle premesse con il seguente periodo, parimenti previsto nello schema quivi approvato:
“DATO ATTO che la presenza di personale universitario non è in alcun modo idonea a generare maggiori costi sulle attività assistenziali, sicché l'Azienda sanitaria pubblica non potrà vantare alcun diritto alla corresponsione della percentuale variabile dei costi assistenziali o comunque della maggiorazione tariffaria prevista per l'Azienda di riferimento, ai sensi della disciplina vigente”.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

NICOLA ZINGARETTI

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Nicola Zingaretti', is written over the printed name. The signature is stylized and fluid.

ACCORDO CONVENZIONALE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "_____", LA STRUTTURA ASSISTENZIALE PUBBLICA "_____" E L'AZIENDA DI RIFERIMENTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DEL D. LGS. N. 517/1999 E S.M.I.

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "_____", di seguito indicata anche come "**Università**", con sede in _____, Via _____ n. _____, Codice Fiscale _____, nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore* _____ (indicare la carica) Dott./Prof. _____;

LA STRUTTURA ASSISTENZIALE PUBBLICA "_____", di seguito indicata anche come "**Azienda sanitaria pubblica**" con sede in _____, Via _____ n. _____, Codice Fiscale _____, nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, il Direttore Generale _____;

L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA/FONDAZIONE, in qualità di Azienda di riferimento dell'Università ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'articolo 2 del D. Lgs n. 517/1999, di seguito indicata anche come "**Azienda di riferimento**", con sede in _____, Via _____ n. _____, Codice Fiscale _____, nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, il Direttore Generale _____;

VISTO il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 sul "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*" e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 recante la "*Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419*", ed in particolare:

- l'articolo 2:
 - comma 4, secondo cui "*per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca dell'università di cui all'articolo 1, la regione e l'università individuano, in conformità alle scelte definite dal Piano sanitario regionale, l'azienda di riferimento di cui ai commi 1 e 2. Tali aziende sono caratterizzate da unitarietà strutturale e logistica. Qualora nell'azienda di riferimento non siano disponibili specifiche strutture essenziali per l'attività didattica, l'università concorda con la regione, nell'ambito dei protocolli di intesa, l'utilizzazione di altre strutture pubbliche*";

- l'articolo 8:
 - comma 8, secondo cui: "Le disposizioni del presente decreto concernenti il personale universitario si applicano a tutto il personale universitario in servizio presso le aziende ed i presidi di cui all'articolo 2 ivi compresi gli attuali policlinici a gestione diretta, le aziende ospedaliere in cui insiste la prevalenza del biennio clinico della facoltà di medicina, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché al personale universitario comunque in servizio presso altri istituti e strutture pubbliche o private che erogano assistenza sanitaria";

VISTO il D.P.C.M. 24 maggio 2001, recante "Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517. Intesa, ai sensi dell'art. 8 della L. 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare:

- l'articolo 2:
 - comma 2, secondo cui: "I protocolli d'intesa stipulati tra la regione o la provincia autonoma e le università indicano i criteri e le modalità attraverso i quali le aziende ospedaliero-universitarie, nonché le altre **strutture pubbliche** o private, individuate secondo la disciplina in essi prevista, assicurano lo svolgimento dell'attività assistenziale necessaria per l'assolvimento dei compiti istituzionali delle università in coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca, prevedendo, nella propria organizzazione, attività, strutture semplici, strutture complesse e programmi di cui all'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 517 del 1999, che soddisfino le esigenze inerenti ai settori scientifico-disciplinari del corso di laurea in medicina e chirurgia, salvo quanto previsto all'art. 7 e nell'osservanza di quanto disposto dall'art. 3"
- l'articolo 3:
 - comma 2, secondo cui: "Nel protocollo d'intesa deve essere inoltre previsto: a) l'impegno delle aziende, delle università e delle altre strutture pubbliche e private accreditate individuate nei protocolli d'intesa, a procedere al progressivo adeguamento della dotazione di posti letto agli standard indicati nel piano sanitario regionale e nei piani attuativi locali, secondo le modalità e nei tempi ivi previsti, compatibilmente con il mantenimento delle strutture definite in base ai parametri di cui al comma 1.."

- l'articolo 4:
 - comma 4, secondo cui: “Le strutture assistenziali complesse sono individuate: a) nell'azienda ospedaliero-universitaria; b) in **aziende unità sanitarie locali**, in altre **strutture pubbliche** o in istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché in aziende unità sanitarie locali per quanto concerne le attività di prevenzione e quelle sanitarie svolte in ambito distrettuale.....”
- articolo 7:
 - comma 1, che prevede quanto segue: “I protocolli d'intesa disciplinano inoltre:.....b) le modalità di espletamento, in collaborazione con l'università, delle attività formative presso le aziende ospedaliero-universitario, le **altre strutture del servizio sanitario nazionale** e le istituzioni private accreditate, dei corsi di diploma e di laurea delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1999 e successive modificazioni”;

PRESO ATTO che il Protocollo d'intesa tra Università e Regione Lazio, di seguito indicata anche come “Regione”, sottoscritto in data _____, in considerazione, allo stato, dell'insufficiente copertura assistenziale del complesso delle esigenze formative di competenza universitaria da parte dell'Azienda di riferimento dell'Università, ha prefigurato, ai sensi del citato comma 4 dell'articolo 2 del D. Lgs n. 517/1999, l'utilizzazione anche di strutture assistenziali pubbliche, individuando tra queste, in particolare, la Struttura assistenziale Pubblica “_____”, definita quale “Azienda sanitaria pubblica” agli effetti del presente atto, con riguardo alle aree specialistiche/strutture ad essa afferenti, così come specificate nel medesimo protocollo d'Intesa e corrispondentemente riportate nel presente atto come Allegato A¹;

PRESO ATTO che, agli effetti del presente Accordo, l'“Azienda di riferimento” dell'Università _____, è individuata allo stato nell'Azienda Ospedaliero Universitaria/Fondazione (indicare quella di interesse) _____, alla luce di quanto previsto dallo stesso Protocollo d'Intesa all'articolo _____;

RITENUTO che, qualora Università e Azienda di riferimento ritengano di proporre convenzionamenti non già ricompresi nel Protocollo d'Intesa, la convenzione è subordinata al preventivo Nulla Osta regionale;

^{1 1} Detto Elenco va modulare in relazione agli specifici assetti e previsioni del Protocollo d'intesa (vedi nota 2);

CONSIDERATO che, ai sensi della previsione di cui al citato comma 8 dell'articolo 8 del D.Lgs n. 517/1999, al personale universitario strutturato presso l'Azienda si applicano comunque le disposizioni dello stesso D. Lgs n. 517/1999, unitamente alla normativa di legge e di Contratto della Dirigenza e del Comparto ivi richiamata, con particolare riferimento agli istituti normo-economici previsti dagli articoli 5 e 6, ivi compresi gli istituti riferiti alle incompatibilità e alla libera professione (intra o extra murale), la cui applicazione e gestione deve ritenersi riconducibile alla diretta responsabilità organizzativa dell'Azienda, per la parte delle competenze riferite, nella suddetta normativa di legge e di Contratto, alla "direzione generale" o al "direttore generale", e dell'Università, per la parte delle competenze riferite al "rettore" o alla "università", anche con riguardo al complesso delle reciproche rimesse a carattere economico-finanziario (rimborso oneri correlati al trattamento accessorio di cui all'articolo 6 del D.Lgs n. 517/1999; rimborso oneri per eventuale utilizzazione da parte universitaria di spazi/strutture/attività dell'Ente; etc.), il cui rapporto è imputato esclusivamente e direttamente all'Azienda sanitaria pubblica e all'Università, in disparte pertanto qualsiasi transizione sul bilancio dell'Azienda di riferimento in termini di costi e/o ricavi;

RITENUTO che, fermo restando quanto riportato al punto precedente, al fine di garantire la complessiva omogeneità dei trattamenti normo-economici del personale universitario strutturato nella rete assistenziale articolata nell'ambito del citato Protocollo d'Intesa Università/Regione, l'Azienda sanitaria pubblica, in sede di applicazione dei suddetti istituti normo-economici e finanziari, dovrà, comunque, fare riferimento ai criteri, alle direttive e alle condizioni applicative corrispondentemente adottate dall'Azienda di riferimento con riguardo al personale universitario in servizio presso la medesima Azienda;

PRESO ATTO:

- della comunicazione con cui il Rettore dell'Università, vista la deliberazione del Senato Accademico n. _____ del _____ e preso atto dell'assenso espresso dall'Azienda di riferimento con la nota/delibera _____, ha chiesto alla Regione Lazio, conformemente a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa Università/Regione, l'autorizzazione all'avvio di una procedura volta alla individuazione, ex art. 2 commi 4 e 5 del D. Lgs. 517/99 e s.m.i., di idonea struttura pubblica disponibile ad ospitare temporaneamente i percorsi didattico scientifici e assistenziali della disciplina di _____;

- della nota con cui la Regione Lazio, nelle more ovvero all'esito dell'attività ricognitiva delle sedi esterne da convenzionare, ha autorizzato l'Università alla procedura di interpello delle Aziende Sanitarie pubbliche nel Lazio, per l'individuazione di una sede disponibile ad ospitare il percorso didattico scientifico e assistenziale della disciplina di _____;
- della comunicazione con cui l'Azienda sanitaria pubblica _____, esperita la procedura di interpello, ha confermato l'interesse ad attivare un rapporto di collaborazione scientifico-assistenziale con l'Università nell'ambito dell'Insegnamento di _____ della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università;
- della comunicazione con cui la Regione ha autorizzato la stipula del presente accordo in ragione della conformità alla programmazione sanitaria e alla strutturazione della rete assistenziale;

VALUTATO l'interesse dell'Università ad avvalersi delle strutture, delle tecnologie e delle competenze professionali di cui dispone l'Azienda sanitaria pubblica per le finalità di integrazione degli scopi didattici e della ricerca con quelli dell'assistenza sanitaria;

(eventuale) VISTA la deliberazione n. ____ del ____ con la quale l'Azienda sanitaria pubblica ha disposto la costituzione/assegnazione di n. __ Unità Operative (UOC/UOSD/UOS)/percorsi a direzione/partecipazione universitaria, così denominate _____ strutturate presso _____;

DATO ATTO che la presenza di personale universitario non è in alcun modo idonea a generare maggiori costi sulle attività assistenziali, sicché l'Azienda sanitaria pubblica non potrà vantare alcun diritto alla corresponsione della percentuale variabile dei costi assistenziali o comunque della maggiorazione tariffaria prevista per l'Azienda di riferimento, ai sensi della disciplina vigente;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo I

(Premesse)

I. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente all'Allegato A, recante l'Elenco delle strutture/percorsi a direzione assistenziale/partecipazione assistenziale universitaria messe a disposizione dall'Azienda sanitaria pubblica e inscindibilmente

correlate ai percorsi formativi dell'Università² [, e all'Allegato B recante l'Elenco delle strutture a direzione assistenziale ospedaliera dell'Ente messe a disposizione dell'Università per supporto ai percorsi formativi universitari)].³

Articolo 2

(Contenuti ed oggetto dell'Accordo)

1. Il presente Atto disciplina le modalità di collaborazione tra l'Università e l'Azienda sanitaria pubblica per lo svolgimento delle attività integrate di didattica, ricerca ed assistenza nell'interesse congiunto finalizzato alla tutela della salute della collettività, alla migliore formazione, allo sviluppo della ricerca biomedica e sanitaria, con riguardo al complesso dei percorsi di formazione universitaria e di ricerca afferenti alle strutture ed attività specialistiche facenti capo a detta Azienda sanitaria pubblica, così come individuate nell'Allegato A, al presente Atto, recante le strutture/percorsi dell'Azienda a direzione assistenziale/partecipazione assistenziale universitaria messe a disposizione dell'Università in corrispondenza con quanto previsto nell'Allegato... al Protocollo d'intesa tra Università e Regione con riferimento alle strutture assistenziali esterne all'Azienda di riferimento [, nonché nell'Allegato B al presente Atto, recante le strutture a direzione assistenziale ospedaliera dell'Ente parimenti messe a disposizione dell'Università per supporto ai percorsi formativi universitari]⁴.

2. Fermo restando quanto più nel dettaglio previsto dall'articolato del presente Accordo, l'Università e l'Azienda sanitaria pubblica, compatibilmente con l'assetto organizzativo di detta Azienda, si impegnano a garantire il rispetto dei principi e delle direttive riportate nel Protocollo d'intesa tra Università e Regione in tema di integrazione tra funzioni di ricerca, didattica e di assistenza. Al riguardo, agli specifici effetti ed impegni convenzionali di cui al presente Atto, l'applicazione di dette previsioni riportate nel Protocollo d'intesa deve ritenersi riconducibile alla diretta responsabilità organizzativa dell'Ente, per la parte delle competenze ivi riferite alla "direzione generale" o al "direttore generale", e dell'Università, per la parte delle competenze ivi riferite al "rettore" o alla "università".

² Detto Elenco va modulare in relazione agli specifici assetti e previsioni del Protocollo d'intesa relativamente alle strutture esterne.

³ La previsione inerente l'Allegato B contenuta tra parentesi è eventuale e viene riportata nel caso in cui siano previste nell'Accordo - unitamente alle strutture dell'Azienda sanitaria pubblica a direzione/partecipazione assistenziale universitaria di cui all'Allegato A dello stesso Accordo - anche strutture ad esclusiva direzione "ospedaliera" parimenti messe a disposizione della rete formativa dell'Università universitaria.

⁴ La previsione inerente l'Allegato B contenuta tra parentesi è eventuale: vedi nota 3

3. Resta inteso che, in considerazione dell'autonomia economico-finanziaria ed organizzativo-gestionale dell'Azienda responsabile dei percorsi assistenziali relativi alle strutture alla stessa afferenti, ivi comprese quelle a direzione universitaria, i rapporti di eventuale collaborazione assistenziale tra la stessa e gli altri enti del sistema regionale, ivi compresa la stessa Azienda di riferimento, saranno regolati, qualora consentito, esclusivamente in applicazione della normativa di legge e di CCNL della Dirigenza Medica e STPA che regola e disciplina le modalità e i presupposti di tale collaborazione assistenziale tra enti del Servizio sanitario.

Articolo 3 **(Obblighi dell'Università)**

1. L'Università, nell'ambito di quanto disposto dal presente Accordo e sulla base di quanto previsto dal Protocollo d'Intesa Università/Regione, s'impegna a mettere a disposizione dell'Azienda sanitaria pubblica le unità di personale universitario docente, ricercatore e non docente a copertura degli incarichi di struttura e professionali afferenti le strutture a direzione assistenziale/partecipazione assistenziale universitaria così come prefigurati nell'Allegato A, con riguardo alle sole attività assistenziali ivi contemplate, nel rispetto delle congruità disciplinari di afferenza e in applicazione, per la parte di competenza universitaria, delle previsioni di cui all'articolo 5 del D.Lgs n. 517/1999, in conformità con il menzionato comma 8 dell'articolo 8 del D.Lgs n. 517/1999, così come meglio precisato al seguente articolo 4.

2. Al di fuori delle previsioni di cui al precedente comma 1, è fatto espresso divieto all'Azienda di consentire qualsiasi partecipazione, da parte del personale universitario, ad attività assistenziali dell'Ente non rientranti nella predetta fattispecie.

3. L'Università, nei limiti di quanto consentito dal vigente ordinamento universitario, si impegna a favorire il coinvolgimento del personale medico/sanitario dipendente dell'Azienda sanitaria pubblica afferente le strutture specialistiche di cui all'Allegato A [e all'Allegato B]⁵ nei percorsi formativi di competenza universitaria con riguardo alla partecipazione di detto personale - in possesso dei requisiti prescritti dalla legge - all'attività didattica, tutorato ed altre attività formative, ferma restando la preventiva autorizzazione da parte dell'Azienda medesima e nel rispetto di quanto disposto dai competenti organi accademici.

4. Nel caso di eventuale messa a disposizione, da parte dell'Azienda sanitaria pubblica, di spazi

⁵ La previsione inerente l'Allegato B contenuta tra parentesi è eventuale: vedi nota 3

e/o logistica e/o attrezzature dedicate ad esclusiva attività di ricerca e/o didattica i cui oneri siano direttamente sostenuti dall'Azienda, l'Università corrisponderà un contributo di funzionamento, con riferimento alle seguenti voci: energia elettrica, riscaldamento, rifiuti/nettezza urbana e pulizia, la cui entità verrà determinata congiuntamente dall'Università e dall'Azienda entro e non oltre 4 mesi dalla stipula del presente Atto, sulla base della loro tipologia, del loro utilizzo orario nonché del costo standard determinato tenendo conto delle tariffe di riferimento individuate dalla CONSIP, come integrate dalle Linee guida regionali.

Articolo 4

(Obblighi dell'Azienda sanitaria pubblica)

1. Per le inscindibili esigenze didattico-scientifico ed assistenziali che insistono sulle strutture (*dipartimentali, complesse, semplici/dipartimentali, semplici, unitamente ai correlati incarichi professionali*)⁶ e sui percorsi (*programmi a valenza complessa e/o semplice*)⁷ di cui al citato Allegato A, l'Azienda sanitaria pubblica si impegna a garantire l'effettiva e completa messa a disposizione a favore dell'Università, dei riuniti dentali/posti letto [*ordinari/day hospital/day surgery*]⁸, parimenti riportati nell'Allegato A, nonché dei connessi spazi ambulatoriali⁹, mettendo tempestivamente a disposizione della stessa Università - con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria e di assistenza a carico della medesima Azienda - la logistica, le attrezzature, le forniture nonché il personale dell'Azienda, qualora non fornito dall'Università, nella misura e con le modalità necessarie a garantire il rispetto dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici che presidiano il rapporto di accreditamento riferito a dette strutture.

2. L'Azienda sanitaria pubblica, in particolare, al fine di garantire a pieno le esigenze assistenziali delle strutture a direzione universitaria (*UOC, UOSD, UOS*)¹⁰, mette a disposizione le unità di personale medico e sanitario non medico necessario al corretto funzionamento delle strutture

⁶ Da prevedere/modulare in relazione agli specifici assetti e previsioni del Protocollo d'intesa relativamente alle strutture esterne

⁷ Da prevedere/modulare in relazione agli specifici assetti e previsioni del Protocollo d'intesa relativamente alle strutture esterne

⁸ Da prevedere/modulare in relazione agli specifici assetti e previsioni del Protocollo d'intesa relativamente alle strutture esterne

⁹ Da prevedere/modulare in relazione agli specifici assetti e previsioni del Protocollo d'intesa relativamente alle strutture esterne

¹⁰ Da prevedere/modulare in relazione agli specifici assetti e previsioni del Protocollo d'intesa relativamente alle strutture esterne

medesime, fermo restando che le indicate unità di personale dell'Azienda sono soggette al vincolo di subordinazione funzionale nei confronti Direttore/Responsabile di dette strutture, fatte salve le competenze specifiche dei servizi/uffici dell'Azienda e tenuto conto di quanto previsto dai regolamenti in vigore presso la medesima Azienda in materia di organizzazione dei servizi.

3. Resta inteso, più in generale, che, come meglio dettagliato nei seguenti articoli, l'Azienda sanitaria pubblica, con riferimento alla complessiva regolazione e gestione delle strutture/percorsi assistenziali a direzione/partecipazione universitaria nonché all'affidamento dei relativi incarichi, si impegna ad adeguare il proprio assetto organizzativo e le funzioni facenti capo alla struttura direzionale dell'Azienda alle indicazioni/direttive di cui al Protocollo d'intesa e alla normativa di legge e di contratto ivi richiamata, per la parte relativa alle competenze e alle responsabilità ascritte alla "direzione generale" e/o al "direttore generale" di azienda.

Articolo 5

(Trattamento giuridico del Personale Universitario)

1. I professori, i ricercatori universitari nonché le figure equiparate di cui all'articolo 16 della Legge 19 novembre 1990, n. 341 e il personale di Comparto eventualmente fornito dall'Università, da destinare agli incarichi di struttura e professionali afferenti le strutture a direzione assistenziale/partecipazione assistenziale universitaria così come prefigurati nell'Allegato A, sono nominati dal Direttore generale dell'Azienda nel rispetto e nei limiti del numero e della tipologia di incarico così come parimenti riportati nel medesimo nell'Allegato A.

2. Ai sensi e per gli effetti di cui al più volte citato comma 8 dell'articolo 8 del D.Lgs n. 517/1999, detti affidamenti nonché, più in generale, gli atti di gestione del rapporto sotteso a tali affidamenti - ivi compresa la definizione degli obiettivi gestionali e prestazionali, la valutazione di detti obiettivi e degli stessi incarichi, etc - sono formalizzati/adottati dalla Struttura Direzionale dell'Azienda sanitaria pubblica nel rispetto delle modalità procedurali (con particolare riguardo all'intesa con l'Università per gli incarichi di struttura complessa/programma a valenza complessa e relative revoche e conferme), nonché dei limiti e condizioni sostanziali (possesso dei requisiti professionali e di esperienza, avuto riguardo al settore scientifico-disciplinare di inquadramento e della specializzazione disciplinare posseduta, così come variamente prescritti per ogni tipologia di incarico, presupposti sostanziali di valutazione, etc.) così come previsti:

- dal Protocollo d'intesa per la parte relativa al "*Personale universitario: professori, ricercatori e figure equiparate*";
- dall'ivi richiamato D. Lgs n. 517/1999, con particolare riferimento alle previsioni di cui all'articolo 5 e alla normativa di legge e di Contratto Dirigenza Medica e S.P.T.A. ivi richiamata;
- nonché dalle indicazioni organizzative generali adottate dall'Azienda sanitaria pubblica con riguardo al proprio personale dirigente.

3. Nella prospettiva applicativa di cui al comma precedente, gli obblighi/responsabilità/poteri dell'Azienda e dell'Università contraenti sono, in quanto compatibili, quelli contenuti nelle previsioni di legge, di Contratto e di regolamento di cui allo stesso precedente comma riferiti alla "*direzione generale*" o al "*direttore generale*" di azienda e, rispettivamente, al "*rettore*" o alla "*università*".

4. Nella stessa prospettiva di cui ai commi che precedono, le Parti danno atto, in particolare, che l'orario di attività dei professori e dei ricercatori universitari in servizio presso l'Azienda sanitaria pubblica è conformato, sia con riguardo alla definizione sostanziale sia con riguardo alle modalità di rilevazione e controllo, a quanto previsto dalla normativa di legge, di Contratto e di regolamento sopra richiamata. In particolare, si specifica che l'orario minimo di lavoro dei professori e ricercatori universitari è pari a quello complessivo del personale dirigente del SSN, ovvero sia n. 38ore/settimana, di cui almeno n. 28 ore, comprensive delle n. 4 ore per la formazione e/o aggiornamento, dedicate alle attività assistenziali, ed è articolato sulla base del suddetto piano di lavoro della struttura di appartenenza e delle necessarie attività assistenziali, tenuto conto della programmazione delle attività didattiche e di ricerca, nonché dell'equa distribuzione degli impegni di lavoro. La rilevazione e il computo delle 28 ore di cui sopra, e comunque, per i dirigenti di struttura complessa, della presenza correlata al raggiungimento degli obiettivi, avviene con le stesse modalità previste per il personale dirigenziale del SSN. Dell'adempimento dei doveri assistenziali il personale universitario in servizio presso l'Ente risponde alla struttura direzionale dello stesso Ente, secondo quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 14, del D. Lgs. 517/1999.

5. Fatto salvo quanto già riportato in via generale ai precedenti commi 2 e 3 con riguardo ai criteri e ai soggetti competenti ai sensi del presente Accordo, il conferimento dell'incarico assistenziale al personale docente e ricercatore - nonché, qualora previsto, alle figure equiparate di cui all'articolo 16 della Legge 19 novembre 1990, n. 341 - da parte della struttura direzionale

dell'Azienda sanitaria pubblica avviene a seguito della stipula di apposito contratto con il Rappresentante legale della medesima Azienda in cui sono indicati, salvo ulteriori contenuti connessi alla specificità dell'incarico, gli elementi essenziali del rapporto di servizio ai sensi di quanto previsto dall'art. _____ del Protocollo d'Intesa Università/Regione.

6. Ferma restando la disciplina dell'ordinamento universitario e la competenza dell'Università in materia di sanzioni e procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti e ricercatori universitari e del restante personale universitario in base alle vigenti disposizioni di legge, è facoltà della Struttura direzionale dell'Azienda sanitaria pubblica procedere all'eventuale sospensione/allontanamento assistenziale del personale docente/ricercatore ivi strutturato nei casi, con la tempistica e con le modalità procedurali di cui al comma 14 dell'articolo 5 del D.Lgs. 517/1999.

7. Con riferimento al trattamento giuridico del personale di Comparto Universitario eventualmente strutturato presso l'Azienda, nell'ambito delle strutture/percorsi di cui all'Allegato A, si applica, per la parte di riferimento, la normativa di legge e di Contratto Universitario, tenendo anche conto delle previsioni, allo stesso personale riferibili, contenute

- nel Protocollo d'intesa;
- dall'ivi richiamato D. Lgs n. 517/1999;
- nonché dalle indicazioni organizzative generali adottate dall'Azienda sanitaria pubblica con riguardo al proprio personale di Comparto. Nella prospettiva applicativa di cui al periodo precedente, gli obblighi/responsabilità/poteri dell'Azienda sanitaria pubblica e dell'Università contraenti sono, in quanto compatibili, quelli contenuti nelle previsioni di legge, di Contratto e di regolamento di cui allo stesso precedente periodo riferiti alla "direzione generale" o al "direttore generale" di azienda e, rispettivamente, al "rettore" o alla "università".

8. Con riguardo al regime applicativo così come prefigurato nel presente articolo, resta, comunque, esclusa qualsiasi responsabilità dell'Azienda di riferimento.

Articolo 6

(Trattamento economico del Personale Universitario e rapporti di provvista tra Università e Azienda sanitaria pubblica)

1. Fermo restando che, con riferimento alle strutture/percorsi a direzione assistenziale/partecipazione assistenziale universitaria di cui all'allegato A del presente Atto, l'Azienda sanitaria pubblica è diretta titolare dei rapporti giuridico-economici con la Regione Lazio,

risultando pertanto diretta affidataria della rimessa finanziaria correlata alle prestazioni esitate dalle suddette strutture, alla stessa Azienda fanno capo gli oneri economici correlati al trattamento accessorio del personale universitario ivi strutturato di cui al comma seguente, con corrispondente, diretta obbligazione di rimborso degli stessi verso l'Università creditrice, in quanto competente alla corresponsione del suddetto trattamento ai sensi di quanto di seguito previsto dal Protocollo d'intesa, con esclusione, pertanto, di qualsiasi transizione economico-finanziaria in contabilità generale dell'Azienda di riferimento.

2. Ai sensi di quanto espressamente previsto dall'articolo 6 del D. Lgs. 517/1999, in combinato disposto con l'art. 8 comma 8 del medesimo decreto, ed in conformità con quanto, al riguardo, specificamente previsto dal Protocollo d'intesa, al personale universitario docente e ricercatore in servizio presso l'Azienda sanitaria pubblica - oltre alla retribuzione lorda (tabellare), all'indennità integrativa speciale, alle classi e scatti e all'assegno aggiuntivo di tempo pieno (quando dovuto), già a diretto ed istituzionale carico dell'Università - spettano le seguenti, ulteriori voci accessorie di stretto profilo assistenziale:

- a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alla responsabilità connessa ai diversi tipi di incarico di cui all'Allegato A affidati dall'Azienda sanitaria pubblica secondo quanto già previsto al precedente articolo 5, secondo i criteri stabiliti dal CCNL per il personale della dirigenza del S.S.N. - nei limiti della disponibilità dei rispettivi fondi dell'Azienda sanitaria pubblica - formato da:
 1. retribuzione di posizione minima unificata;
 2. retribuzione di posizione variabile aziendale (comprensivo della maggiorazione prevista nel caso di conferimento dell'incarico di direttore di dipartimento);
- b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza nonché all'efficacia nella realizzazione dell'integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca, nei limiti delle disponibilità di uno specifico fondo di riferimento istituito dall'Azienda sanitaria pubblica;
- c) i compensi legati alle particolari condizioni di lavoro ove spettanti (indennità di rischio radiologico, di turno, pronta disponibilità, etc.), nei limiti delle disponibilità di uno specifico fondo di riferimento istituito dall'Azienda sanitaria pubblica;

- d) l'indennità di struttura complessa, ove prevista;
 - e) l'indennità di esclusività del rapporto di lavoro solo per coloro che hanno optato per il rapporto di esclusività secondo quanto previsto dal CCNL dell'area della Dirigenza medica e sanitaria.
3. I trattamenti riconosciuti di cui ai punti precedenti devono essere definiti secondo criteri di congruità e proporzione rispetto a quelli previsti al medesimo scopo dai CCNL di cui all'art. 15 del D. Lgs n. 502 del 1992 e successive modificazioni e sono adeguati in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario del servizio sanitario nazionale.
4. E' fatto, pertanto, divieto di riconoscere al personale universitario strutturato presso l'Azienda sanitaria pubblica trattamenti economici accessori ulteriori o in misura diversa da quanto previsto dai commi precedenti, dovendosi ritenere, l'eventuale violazione di tale divieto, grave inadempimento al presente rapporto convenzionale, contestabile a cura di Regione.
5. L'Azienda sanitaria pubblica s'impegna ad assumere gli oneri economici correlati alle suddette voci accessorie di profilo assistenziale, così come definite e regolate nella seconda parte del comma 2. Al riguardo, l'Azienda sanitaria pubblica comunica preliminarmente all'Università, anche ai fini del relativo controllo e verifica alla luce di quanto previsto nel citato comma 2, i relativi importi che dovranno essere mensilmente erogati agli aventi diritto da parte della stessa Università. L'Azienda sanitaria pubblica trasferirà periodicamente, con cadenza di norma trimestrale, le suddette somme a titolo di rimborso direttamente a favore dell'Università che registrerà su proprio bilancio tale rimessa proveniente dall'Ente.
6. Con riferimento al trattamento economico del personale di Comparto Universitario eventualmente strutturato presso l'Azienda sanitaria pubblica si applica, con riguardo al correlato trattamento accessorio assistenziale, la normativa di legge e di Contratto di Comparto Universitario regolante la materia, unitamente alle omologhe previsioni di cui al Protocollo d'intesa, fermo restando che l'Azienda sanitaria pubblica s'impegna ad assumere gli oneri economici connessi alle suddette voci accessorie di profilo assistenziale, nel rispetto delle stesse condizioni procedurali di rimborso così come definite nel precedente comma 5. Resta inteso che, anche per il personale di cui al presente comma è fatto divieto di riconoscere al personale universitario strutturato presso l'Ente trattamenti economici accessori ulteriori o in misura diversa da quanto previsto dalla normativa sopra richiamata.

6. Con riguardo al regime applicativo e gestionale, così come prefigurato nel presente articolo, resta esclusa qualsiasi responsabilità e movimentazione di bilancio da parte dell'Azienda di riferimento.

(Articolo 7

(Attività libero-professionale del personale universitario)

1. Con riguardo alla attività libero-professionale per il personale universitario che abbia optato per il rapporto esclusivo a norma dell'articolo 5 comma 12 del D. Lgs n. 517/1999 si applicano le disposizioni nazionali e regionali vigenti, parimenti applicate per il personale in servizio presso l'Azienda sanitaria pubblica.

Articolo 8

(Funzioni di direzione sanitaria)

1. La responsabilità delle complessive funzioni igienico-organizzative relative al governo delle strutture/percorsi a direzione/partecipazione universitaria di cui all'Allegato A restano ovviamente affidate alla Direzione Sanitaria dell'Azienda sanitaria pubblica, ferme restando, in coordinamento con la stessa Direzione Sanitaria, le competenze dei Direttori di dette strutture/percorsi in conformità con quanto, al riguardo, previsto dalla legge e dai CCNL della Dirigenza di rispettivo riferimento.

2. In particolare, spetta alla Direzione Sanitaria dell'Azienda:

- stabilire le modalità e gli orari di utilizzazione dei servizi generali ad uso non esclusivo del personale universitario al fine di contemperare e coordinare le esigenze dell'attività universitaria con quelle dell'attività sanitaria erogata dalla stessa Azienda;
- provvedere a definire le procedure e le modalità di accettazione e dimissione dei pazienti;
- provvedere, più in generale, a tutte le incombenze ad essa attribuite nel rispetto della normativa sanitaria vigente in materia nonché ad ogni altro adempimento connesso alla funzionalità dei servizi collegati alle attività di didattica, di ricerca e assistenziali, nel rispetto e in coordinamento con le esigenze di autonomia che presidiano l'attività didattico-scientifica dell'Università.

3. Con riguardo al regime applicativo così come prefigurato nel presente articolo, resta esclusa qualsiasi responsabilità dell'Azienda di riferimento.

Articolo 9

(Attività di formazione con particolare riferimento alle scuole di specializzazione) ¹¹

1. L'Azienda sanitaria pubblica mette a disposizione gli spazi, le attrezzature, gli arredi, i presidi diagnostici e terapeutici connessi con la gestione della formazione degli studenti e dei medici in formazione specialistica iscritti alla/e Scuola/e di Specializzazione di _____ che insistono nelle aree specialistiche di cui all'Allegato A [e all'Allegato B]¹², assumendo, altresì, in via diretta, tutti gli oneri e responsabilità assegnate dalla legge all'Azienda sanitaria pubblica in caso di ospitalità dei percorsi afferenti le scuole di specializzazione in area medico-chirurgica.

2. La formazione del medico specialista, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 del D. Lgs. 502/92 e s.m.i. nonché dall'art. 38 comma 3 del D. Lgs. 368/1999 e s.m.i, implica la partecipazione guidata o diretta alla totalità delle attività medico-chirurgiche effettuate nell'ambito delle strutture/percorsi di cui all'Allegato A [e all'Allegato B]¹³ presso cui è assegnato dal Consiglio della Scuola, nel quadro e nei limiti della graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutor, d'intesa con la Direzione Sanitaria dell'Azienda sanitaria pubblica e con i responsabili della strutture/percorsi di cui all'Allegato A [e all'Allegato B, qualora il personale medico ivi afferente fosse autorizzato dai competenti organi accademici nel quadro e nei limiti di cui alla vigente normativa universitaria]¹⁴

3. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

4. Nella prospettiva applicativa di cui al presente articolo, gli obblighi/responsabilità/poteri dell'Azienda sanitaria pubblica e dell'Università contraenti sono, in quanto compatibili, quelli contenuti, in materia, nelle previsioni di legge e di Protocollo d'intesa riferiti alla "direzione generale" o al "direttore generale" di azienda e, rispettivamente, al "rettore" o alla "università".

Articolo 10

(Sicurezza sul lavoro)

1. L'Azienda sanitaria pubblica, nell'ambito delle strutture messe a disposizione dell'Università

¹¹ L'inserimento di tale articolo è eventuale in ragione del possibile inserimento di percorsi didattici afferenti alla /e scuola/e di specializzazione. Nel caso di non inserimento va ovviamente rimodulata la numerazione dei successivi articoli e dei relativi richiami.

¹² La previsione inerente l'Allegato B (strutture/percorsi a direzione ospedaliera) contenuta tra parentesi quadra è eventuale

¹³ La previsione inerente l'Allegato B contenuta tra parentesi è eventuale: vedi nota 2

¹⁴ La previsione inerente l'Allegato B contenuta tra parentesi è eventuale: vedi nota 2

e relativamente alle attrezzature/presidi ivi installate, s'impegna al rispetto degli obblighi dettati dalla normativa vigente in materia di "sicurezza e salute nei luoghi di lavoro" e di radioprotezione in attuazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/2008 e nel D. Lgs 230/1995 e relative successive modificazioni e integrazioni.

2. In particolare, sulla base delle attività svolte, l'Azienda sanitaria pubblica effettua la valutazione dei rischi e gli altri adempimenti previsti a proprio carico dalla vigente normativa, ed in particolare dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. Tale valutazione sarà comunicata all'Università per le opportune azioni comuni e di coordinamento, da contrattare in sede locale. In applicazione alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, ed in particolare del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., i lavoratori dipendenti dell'Università, gli studenti, i medici in formazione specialistica etc. devono attenersi alle norme e regolamenti vigenti in materia. Ai suddetti dipendenti e altre figure vengono forniti dall'Azienda sanitaria pubblica i dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei ed adeguati alle lavorazioni ed esperienze da svolgere e dai mezzi ed alle attrezzature da utilizzare e per ogni altra incombenza connessa con l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro da parte dei rispettivi datori di lavoro.

3. L'Azienda sanitaria pubblica e l'Università promuovono comunque azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Articolo 11

(Copertura assicurativa)

1. L'Azienda sanitaria pubblica si impegna ad estendere in favore del personale universitario strutturato ai sensi del presente Accordo le coperture assicurative allo stato vigenti nei confronti del proprio personale.
2. Con riguardo al regime applicativo così come prefigurato nel presente articolo, nessuna responsabilità risulta ascritta all'Azienda di riferimento come espressamente previsto al comma 3 del successivo articolo 12.

Articolo 12

(Controversie e regime di responsabilità)

1. Per la risoluzione di ogni eventuale controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione, nell'esecuzione o a seguito della risoluzione del presente atto, il Foro competente ed esclusivo sarà

quello di Roma.

2. Il presente accordo è sottoscritto dall'Università e dall'Azienda sanitaria pubblica agli effetti dei reciproci impegni ed obblighi convenzionali così come riportati negli articoli che precedono, nonché dall'Azienda di riferimento dell'Università¹⁵.

3. Le Parti danno atto che nessuna pretesa dell'Università, dell'Azienda sanitaria pubblica, del personale universitario strutturato presso l'Azienda sanitaria pubblica o di terzi potrà essere fatta valere verso la stessa Azienda di riferimento.

Articolo 13

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Accordo le Parti fanno rinvio alle previsioni di cui:

- al Protocollo d'intesa per la parte che rileva;
- al D. Lgs n. 517/1999 e alla normativa di legge e di Contratto nazionale (Dirigenza Medica e S.P.T.A. e Comparto Universitario) ivi richiamati.

Articolo 14

(Durata)

1. Il presente Accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione ed avrà validità di tre anni, con possibilità di proroga fino a un massimo di ulteriori tre anni, fatte salve, in ogni caso, eventuali diverse indicazioni da parte della Regione in raccordo con l'Università.
2. Dalla data di efficacia, il presente Accordo sostituisce integralmente gli eventuali preesistenti rapporti convenzionali in essere riguardanti la strutturazione di personale dell'Università presso la medesima Azienda sanitaria pubblica.

Il Rettore dell'Università _____

**Il Direttore Generale
dell'Azienda sanitaria pubblica** _____

Il Direttore Generale dell'Azienda di riferimento _____

¹⁵ Riportare il nome e la tipologia dell'azienda di riferimento

ALLEGATO A

all'Accordo convenzionale tra l'Università degli Studi, l'Azienda sanitaria pubblica e l'Azienda di Riferimento ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 del D. Lgs. n. 517/1999 e s.m.i

Schema-tipo recante Elenco strutture/percorsi a direzione assistenziale/partecipazione assistenziale universitaria messe a disposizione dall'Azienda sanitaria pubblica e inscindibilmente correlate ai percorsi formativi dell'Università

1.

Struttura dipartimentale _____ incarico a direzione universitaria

- UOC _____ incarico a direzione universitaria
 - n. p.l. ordinari/ *day-hospital/day-surgery*
 - n. ... incarichi professionali a personale universitario
 - n. ... incarichi professionali a personale dell'Azienda sanitaria pubblica
- UOS _____ incarico a responsabilità universitaria
 - n. ... incarichi professionali a personale universitario
 - n. ... incarichi professionali a personale dell'Azienda sanitaria pubblica dell'Azienda sanitaria pubblica
- UOS _____ incarico a responsabilità universitaria
 - n. ... incarichi professionali a personale universitario
 - n. ... incarichi professionali a personale dell'Azienda sanitaria pubblica
- UOSD _____ incarico a responsabilità universitaria
 - n. p.l. ordinari/ *day-hospital/day-surgery*
 - n. ... incarichi professionali a personale universitario
 - n. ... incarichi professionali a personale dell'Azienda sanitaria pubblica
- Programma a valenza complessa _____
- Programma a valenza semplice _____

Insegnamento di _____ (corso laurea/Specializzazione/dottorato.....)

Insegnamento di _____ (corsi laurea/Specializzazione/dottorato.....)

ALLEGATO A

2.

Struttura dipartimentale _____ incarico a direzione universitaria

- Struttura dipartimentale _____
 - o UOC _____ incarico a direzione universitaria
 - n. p.l. ordinari/ *day-hospital/day-surgery*
 - n. ... incarichi professionali a personale universitario
 - n. ... incarichi professionali a personale dell'Azienda sanitaria pubblica
 - UOS _____ incarico a responsabilità universitaria
 - n. ... incarichi professionali a personale universitario
 - n. ... incarichi professionali a personale dell'Azienda sanitaria pubblica
 - UOS _____ incarico a responsabilità universitaria
 - n. ... incarichi professionali a personale universitario
 - n. ... incarichi professionali a personale dell'Azienda sanitaria pubblica
 - o UOSD _____ incarico a responsabilità universitaria
 - n. p.l. ordinari/ *day-hospital/day-surgery*
 - n. ... incarichi professionali a personale universitario
 - n. ... incarichi professionali a personale dell'Azienda sanitaria pubblica
 - o Programma a valenza complessa _____
 - o Programma a valenza semplice _____

Insegnamento di _____ (corso laurea/Specializzazione/dottorato.....)

Insegnamento di _____ (corsi laurea/Specializzazione/dottorato.....)

ⁱ Da prevedere/modulare in relazione agli specifici assetti e previsioni del Protocollo d'intesa relativamente alle strutture esterne all'Azienda di riferimento

ALLEGATO B¹

all'Accordo convenzionale tra l'Università degli Studi, l'Azienda sanitaria pubblica e l'Azienda di Riferimento ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 del D. Lgs. n. 517/1999 e s.m.i

Schema-tipo recante Elenco strutture a direzione dell'Azienda sanitaria pubblica messe a disposizione dell'Università per supporto ai percorsi formativi universitari

1.

Strutture/attività a direzione/gestione dell'Azienda sanitaria pubblica

- UOC _____ n. p.l. ordinari/ *day-hospital/day-surgery*
- UOSD _____ n. p.l. ordinari/ *day-hospital/day-surgery*
- Servizi/laboratori/.....

Insegnamento di _____ (corso laurea/Specializzazione/dottorato.....)

Insegnamento di _____ (corsi laurea/Specializzazione/dottorato.....)

2.

Strutture/attività a direzione/gestione dell'Azienda sanitaria pubblica

- UOC _____ n. p.l. ordinari/ *day-hospital/day-surgery*
- UOSD _____ n. p.l. ordinari/ *day-hospital/day-surgery*
- Servizi/laboratori/.....

Insegnamento di _____ (corso laurea/Specializzazione/dottorato.....)

Insegnamento di _____ (corsi laurea/Specializzazione/dottorato.....)

¹ L'Allegato B viene riportato nel caso in cui siano previste nell'Accordo - unitamente alle strutture dell'Azienda sanitaria pubblica a *direzione/partecipazione assistenziale universitaria* di cui all'Allegato A dello stesso Accordo - anche strutture ad *esclusiva direzione "ospedaliera"* parimenti messe a disposizione della rete formativa dell'Università universitaria: vedi nota 3 dello schema di Accordo